

REPUBBLICA ITALIANA



# Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

---

**Parte seconda - N. 60**

**Euro 1,64**

---

**Anno 39**

**9 maggio 2008**

**N. 76**

---

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI  
DEGLI STATUTI DI

**COMUNE DI PORTOMAGGIORE**

**UNIONE RENO GALLIERA**

**ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI*****Sommario*****STATUTI DI:**

COMUNE DI PORTOMAGGIORE

pag. 3

UNIONE RENO GALLIERA

pag. 37

COMUNE DI  
**PORTOMAGGIORE**  
(Ferrara)

COMUNICATO

**STATUTO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 7 aprile 2008.  
Pubblicato all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi dal 16 aprile 2008

## INDICE

**TITOLO I – PRINCIPI GENERALI****PREAMBOLO**

- Art. 1 – Principi e finalità
- Art. 2 – Territorio, sede ed emblemi comunali
- Art. 3 – Autonomia statutaria e regolamentare
- Art. 4 – Finalità e funzioni

**TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE**

- Art. 5 – Organi del Comune

**CAPO I – Il Consiglio comunale**

- Art. 6 – Il Consiglio comunale
- Art. 7 – Funzionamento del Consiglio comunale
- Art. 8 – Prima seduta del Consiglio comunale
- Art. 9 – Adempimenti della prima seduta
- Art. 10 – Elezione, durata in carica e surroga del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale
- Art. 11 – Presidenza del Consiglio comunale
- Art. 12 – Linee programmatiche del mandato
- Art. 13 – Partecipazione del Consiglio comunale alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche
- Art. 14 – I Consiglieri comunali
- Art. 15 – Decadenza dei Consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale
- Art. 16 – Conferenza dei Capi gruppo consiliari
- Art. 17 – Commissioni consiliari
- Art. 18 – Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 19 – Commissione per lo Statuto e per il regolamento del Consiglio comunale

**CAPO II – Sindaco e Giunta**

- Art. 20 – Il Sindaco
- Art. 21 – Competenze del Sindaco
- Art. 22 – Cessazione dalla carica di Sindaco
- Art. 23 – Mozione di sfiducia
- Art. 24 – Vice Sindaco
- Art. 25 – La Giunta
- Art. 26 – Gli Assessori
- Art. 27 – Funzionamento della Giunta
- Art. 28 – Competenze della Giunta

**TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO****CAPO I – Partecipazione e decentramento**

- Art. 29 – Principio della partecipazione
- Art. 30 – Volontariato
- Art. 31 – Relazioni sindacali
- Art. 32 – Forme associative e di decentramento
- Art. 33 – Istanze, petizioni e proposte di deliberazione
- Art. 34 – Consultazione popolare

**CAPO II – Difensore civico**

- Art. 35 – Istituzione e compiti del Difensore civico

**TITOLO IV – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI****CAPO I – La partecipazione ai procedimenti amministrativi**

- Art. 36 – La partecipazione ai procedimenti amministrativi puntuale e generale

**CAPO II – L'accesso ai documenti amministrativi e il diritto di informazione**

- Art. 37 – Accesso ai documenti amministrativi
- Art. 38 – Diritto di informazione
- Art. 39 – Pubblicità degli atti amministrativi

**TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

- Art. 40 – Gestione dei servizi pubblici locali
- Art. 41 – Scelta delle forme gestionali
- Art. 42 – Erogazione dei servizi pubblici
- Art. 43 – Compiti di indirizzo del Consiglio comunale
- Art. 44 – Azienda speciale
- Art. 45 – Organi dell'Azienda speciale
- Art. 46 – Istituzione
- Art. 47 – Organi delle Istituzioni
- Art. 48 – Rapporti con gli Organi del Comune
- Art. 49 – Personale e Gestione finanziaria e contabile
- Art. 50 – Società di capitali
- Art. 51 – Forme associative e di cooperazione

**TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE – PERSONALE E SISTEMA DEI CONTROLLI**

- Art. 52 – Principi organizzativi
- Art. 53 – Regolamento degli uffici e servizi
- Art. 54 – Diritti e doveri dei dipendenti
- Art. 55 – Ufficio di supporto del Consiglio comunale
- Art. 56 – Segretario generale
- Art. 57 – Direttore generale
- Art. 58 – Dirigenza
- Art. 59 – Controlli interni

**TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITÀ**

- Art. 60 – Ordinamento finanziario e contabile
- Art. 61 – Rendiconto di gestione
- Art. 62 – Gestione del patrimonio
- Art. 63 – L'organo di revisione contabile-finanziaria

**TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 64 – Attuazione e modifiche dello Statuto e dei connessi regolamenti
- Art. 65 – Entrata in vigore dello Statuto

*(segue allegato fotografato)*

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **PREAMBOLO**

La città e comunità di Portomaggiore, rinnovando la sua millenaria storia culturale, sociale, politica e religiosa, che nelle forme del libero Comune ha riconosciuto e sperimentato la libertà statutaria, nella Resistenza la riconquistata libertà politica e nella Costituzione repubblicana il principio di autonomia, si dà il presente Statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento.

### **Art. 1 Principi e finalità**

1. Il Comune di Portomaggiore, garante del principio di laicità delle istituzioni, si fonda sugli ideali di libertà e unità nazionale del Risorgimento, sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e si basa sui principi, libertà, diritti e doveri sanciti dalla Costituzione italiana e dall'Unione Europea, consapevole del proprio patrimonio culturale, umanistico ed ideale, e delle proprie radici cristiane.

2. Il Comune di Portomaggiore è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto. Esso rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; esercita la propria funzione recependo i bisogni e gli interessi generali della comunità, assicurando il buon funzionamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa ed agendo nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e semplificazione della propria azione. Il Comune di Portomaggiore opera per rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica e ne promuove la parità d'accesso alle cariche elettive.

### **Art. 2 Territorio, sede ed emblemi comunali**

1. Il territorio del Comune di Portomaggiore comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di: Gambulaga, Maiero, Ripapersico, Runco, Portorotta, Portoverrara, Quartiere, Sandolo.

2. La sede istituzionale del Comune è situata nel Palazzo Municipale sito in p.zza Umberto I, n. 5. La sede degli uffici operanti prevalentemente in front office con il pubblico, è Portoinforma, sita in p.zza Verdi, n. 22. L'albo pretorio del Comune è posto nella sede di Portoinforma. La pubblicazione degli atti all'albo pretorio deve garantire la massima accessibilità, l'integrità degli stessi e la loro facile lettura.

3. Lo stemma ed il gonfalone del Comune di Portomaggiore sono conformi alle immagini allegate al presente statuto.

4. Il Comune si fregia del proprio stemma. Nelle cerimonie ufficiali e in altre ricorrenze e manifestazioni solenni fa uso del gonfalone.

5. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone devono essere autorizzati dal Comune.

### **Art. 3 Autonomia statutaria e regolamentare**

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia normativa,

organizzativa ed amministrativa del Comune, nonché quella impositiva e finanziaria nell'ambito dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Esso stabilisce le norme fondamentali di organizzazione dell'ente ed, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di partecipazione e di garanzia delle minoranze, determina l'ordinamento generale dei servizi pubblici del Comune, definisce il quadro normativo di riferimento delle forme di partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso delle cittadine e dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, nonché i modi d'esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.

2. Il Comune di Portomaggiore ha potestà regolamentare. La raccolta dei regolamenti è effettuata a cura della Segreteria Generale.

#### **Art. 4**

#### **Finalità e funzioni**

1. Il Comune di Portomaggiore assolve le proprie funzioni ispirandosi ai principi della Costituzione, nonché a quelli della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della Carta Europea delle autonomie locali e della Carta Europea per l'eguaglianza e le parità delle donne e degli uomini nella vita locale; coordina la propria attività con lo Stato, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia ed i Comuni al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie.

2. In particolare il Comune di Portomaggiore:

- a) promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e consolida ed estende i valori di giustizia, libertà e democrazia;
- b) individua nella pace un bene essenziale per tutti i popoli ripudiando la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli come mezzo di risoluzione delle controversie, e indica nel rispetto rigoroso dei diritti democratici, politici e umani la condizione indispensabile atta a preservarla; a questo fine promuove e divulga iniziative culturali di ricerca, di educazione e di informazione tese a fare del territorio comunale un luogo di pace che sappia favorire forme concrete di cooperazione internazionale, anche con le Associazioni che promuovono i valori della pace e della solidarietà internazionale;
- c) individua nella sostenibilità e sicurezza ambientale il criterio per orientare ogni azione di sviluppo economico e sociale; tutela e valorizza le risorse ambientali, naturali, storiche, artistiche e culturali del territorio comunale, al fine di salvaguardare, anche in nome delle future generazioni, l'organico ed equilibrato assetto del territorio;
- d) promuove la tutela della vita umana e della persona in tutte le sue forme, senza alcuna discriminazione per ragione di genere, di condizioni economiche, sociali e personali, di età, di etnia, di cultura, di religione, di opinioni politiche e di orientamento sessuale;
- e) riconosce il ruolo fondamentale della famiglia, così come previsto dall'art. 29 della Costituzione Italiana e dall'art. 16 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo;
- f) promuove la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli;
- g) adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini. Promuove la presenza di entrambi i generi nell'organizzazione e gestione della vita politica, sociale, culturale ed economica della città, considerando la differenza di genere risorsa ed elemento di arricchimento della società;
- h) promuove forme integrate di intervento in materia di sicurezza sociale, di tutela attiva della salute, dell'assistenza, di lotta all'emarginazione, affrontando ogni forma di disagio sociale e personale, garantendo e tutelando i livelli di vita e di dignità sociale, culturale ed umana della popolazione, con particolare attenzione a quella anziana ed al disagio giovanile. Il Comune persegue tali obiettivi operando con il più ampio coinvolgimento

delle organizzazioni del volontariato e promuovendo una diffusa educazione alla salute nell'ambito di una generale politica di prevenzione;

- i) promuove la solidarietà della comunità portuense in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate; sviluppa e promuove l'integrazione fra le diverse etnie presenti sul territorio comunale, attivando adeguate politiche di accoglienza e di integrazione, valorizzando e rispettando le differenze nelle varie forme di cultura, di socialità e di costume, nel segno di una società solidale, multi-etnica e multirazziale;
- j) riconosce la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia e si adopera, con il concorso della famiglia, per far partecipare i bambini e le bambine, nonché gli adolescenti e le adolescenti alla vita della comunità, riconoscendo gli stessi come cittadini a pieno titolo;
- k) promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con l'Università di Ferrara e le altre Istituzioni scolastiche e culturali locali e provinciali;
- l) promuove le iniziative pubbliche e incentiva quelle private per favorire l'economia della città; persegue la piena occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali anche attraverso adeguate politiche di diritto allo studio e alla formazione permanente;
- m) favorisce libere forme di aggregazione sociale e sostiene l'associazionismo in ogni sua forma promuovendone le iniziative; riconosce e valorizza la funzione del volontariato come espressione di solidarietà, gratuità e pluralismo; incentiva lo sviluppo delle attività sportive e ricreative;
- n) riconosce il ruolo fondamentale dell'impresa e della cooperazione come attività volta alla crescita economica, culturale e sociale del territorio;
- o) promuove, con il concorso degli enti competenti e con i privati in forma singola o associata, la soluzione del problema abitativo, anche attraverso il confronto con le Associazioni degli utenti e dei consumatori;
- p) promuove forme di gemellaggio con le comunità nazionali e di altri paesi al fine di favorire la reciproca conoscenza e valorizzazione di usi e culture diverse;
- q) promuove politiche concrete di rispetto per gli animali utilizzando idonei strumenti per garantire ad essi adeguate condizioni di esistenza e aderisce alla dichiarazione universale dei diritti degli animali.

3. Il Comune di Portomaggiore persegue le proprie finalità assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione, favorendo forme di coordinamento ed integrazione tra i propri programmi e quelli di altre comunità della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.

4. Il Comune di Portomaggiore esercita le funzioni assicurando il confronto e la partecipazione nella formazione delle proprie politiche delle associazioni e delle organizzazioni sociali, economiche e sindacali rappresentative degli interessi diffusi della cittadinanza.

5. Il Comune di Portomaggiore è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione; esercita, ai sensi della legislazione vigente, le funzioni che gli vengono delegate; concorre alla elaborazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

6. Il Comune di Portomaggiore esercita i propri compiti e funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà, principio cardine della nostra Costituzione che lo ha recepito all'art. 118 e posto a fondamento della distribuzione sia verticale che orizzontale delle proprie competenze amministrative. Il Comune di Portomaggiore favorisce, in particolare, la creazione di tutte quelle condizioni che permettano al cittadino, in quanto persona ed alle sue aggregazioni sociali (famiglia, associazioni di volontariato, enti no-profit, etc.) di agire liberamente, senza sostituirsi ad essi, nello svolgimento di attività di interesse generale, garantendo autonomia d'azione e possibilità di cooperazione solidale con l'ente locale, nel definire gli interventi che incidono sulle realtà sociali ad essi più prossime, specie per quanto

concerne le iniziative che uniscono spontaneità, gratuità, vicinanza ed assistenza alle persone più bisognose.

## **TITOLO II ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE**

### **Art. 5 Organi del Comune**

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Gli Organi esercitano le proprie competenze nel rispetto ed in conformità al principio di distinzione tra compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo propri di detti organi e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettanti ai Dirigenti.
3. Il comportamento dei componenti degli organi, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.

### **CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 6 Il Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico ed amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio comunale può adottare deliberazioni, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere gli orientamenti della comunità su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale aventi rilievo generale.
3. Il Consiglio comunale si avvale, nei casi espressamente previsti dallo Statuto, di Commissioni Consiliari.
4. Le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo riguardano l'attività degli organi e dell'organizzazione comunale, nonché quella svolta attraverso istituzioni, aziende, società o altre forme associative e di cooperazione.
5. Il Consiglio comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, può disporre, anche per il tramite delle Commissioni Consiliari, di consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato, nonché con gli organi del decentramento eventualmente costituiti.
6. Nell'esercizio del controllo amministrativo, il Consiglio comunale si avvale, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, della collaborazione del Collegio dei Revisori, nonché del servizio per il controllo di gestione in materia di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche.
7. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, avuto riguardo a requisiti di competenza e professionalità.
8. Il Consiglio comunale stabilisce, ai fini dell'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i criteri organizzativi generali, nonché quelli relativi allo sviluppo dell'azione amministrativa, alla gestione del personale e all'accesso degli impieghi.
9. Il Consiglio comunale, al fine di determinare gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, si può avvalere degli apporti delle organizzazioni

e delle associazioni interessate, delle associazioni femminili, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali, delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti.

10. Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta, procede ad eleggere, tra i Consiglieri, il Presidente ed il Vice Presidente secondo le modalità previste dal successivo articolo 10.

11. Le riunioni del Consiglio comunale sono di norma annunciate dall'affissione dell'ordine del giorno nelle sedi comunali ed in occasione delle stesse e per la loro intera durata, all'esterno dell'edificio ove si svolgono saranno esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

12. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

13. Il Consiglio comunale non può delegare le sue funzioni ad altri Organi.

### **Art. 7**

#### **Funzionamento del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio comunale ha autonomia funzionale ed organizzativa disciplinata, nel quadro dei principi del presente Statuto, con apposito regolamento.

2. Il regolamento disciplina, tra l'altro, l'esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali e le modalità attraverso le quali sono forniti al Consiglio comunale e ai Gruppi consiliari servizi ed attrezzature, nonché le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Il Consiglio comunale, salvo quanto previsto all'articolo successivo per la prima seduta, si riunisce su convocazione del Presidente, comunicata al Sindaco e ai Consiglieri comunali, secondo le modalità previste dal regolamento.

4. Le votazioni sono di norma effettuate con voto palese, salvo i casi di votazioni con voto segreto stabilite dal regolamento.

5. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

6. Per particolari motivi di ordine sociale e politico, il Consiglio comunale può essere convocato in adunanza "aperta" secondo le norme del regolamento.

7. Quando lo richiedano il Sindaco o almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni poste.

### **Art. 8**

#### **Prima seduta del Consiglio comunale**

1. La prima seduta del Consiglio comunale neoeletto è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Essa è presieduta dal Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

### **Art. 9**

#### **Adempimenti della prima seduta**

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro

oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla contestazione di tali cause, nonché procedendo immediatamente all'eventuale surroga dei consiglieri proclamati eletti dimissionari e/o decaduti per qualsiasi causa.

2. La seduta, dopo il giuramento del Sindaco, prosegue:
  - con l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, secondo le modalità previste dal successivo art. 10;
  - con la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta;
  - con la comunicazione dei Gruppi consiliari e dei nominativi dei Presidenti degli stessi;
  - con l'elezione della commissione elettorale comunale.

### **Art. 10**

#### **Elezione, durata in carica e surroga del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale**

1. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale avvengono mediante votazioni separate e segrete ed il voto espresso da ciascun Consigliere è limitato ad una preferenza per ciascuna votazione.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Sia per l'elezione del Presidente quanto per quella del Vice Presidente del Consiglio comunale se dopo il primo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede, nella stessa seduta, ad una successiva votazione, ad esito della quale il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti, salvo che cessino dalla carica per dimissioni o perché lo richiedano almeno i due terzi dei componenti il Consiglio.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente, in caso di morte, dimissioni o revoca, vengono surrogati nella prima seduta del Consiglio comunale successiva all'evento, con le stesse modalità di elezione di cui ai precedenti commi.

### **Art. 11**

#### **Presidenza del Consiglio comunale**

1. Il Presidente del Consiglio comunale esercita i compiti attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Egli, in particolare:
  - rappresenta il Consiglio comunale e ne garantisce il buon andamento nel rispetto dello Statuto e del Regolamento consiliare;
  - cura il collegamento istituzionale del Consiglio comunale con il Sindaco e la Giunta;
  - redige, sentito il Sindaco, l'ordine del giorno delle riunioni consiliari;
  - assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri, anche mediante la Conferenza dei Capigruppo, sulle questioni da sottoporre all'esame del Consiglio;
  - presiede le sedute consiliari;
  - tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
  - assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
  - concede la parola;
  - proclama il risultato delle votazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce, in particolare nella convocazione, direzione ed attività delle sedute consiliari e delle sedute del Conferenza dei Capi Gruppo consiliari, nonché nelle funzioni di rappresentanza del Consiglio Comunale nelle pubbliche cerimonie. Il Vice Presidente svolge altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.
3. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco.

### **Art. 12**

#### **Linee programmatiche del mandato**

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro trenta giorni dalla prima seduta per la presentazione da parte del Sindaco, sentita la Giunta, delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Le linee programmatiche di mandato non sono oggetto di votazione.

### **Art. 13**

#### **Partecipazione del Consiglio comunale alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche**

1. Il Consiglio comunale definisce annualmente gli indirizzi e le scelte operative per l'attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, attraverso l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale.
2. La verifica da parte del Consiglio comunale dell'attuazione delle linee programmatiche e dei relativi programmi, di cui al comma precedente, avviene secondo i tempi e le modalità stabiliti dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta all'anno, nel mese di settembre, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

### **Art. 14**

#### **I Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri comunali, rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato ed in piena libertà di opinione e di voto.
2. Entrano in carica dopo le elezioni, fatto salvo l'esame delle condizioni di eleggibilità di cui al precedente art. 9, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.
3. La posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, le dimissioni, la sostituzione e la supplenza dei Consiglieri, nonché la loro rimozione o sospensione sono regolati dalla legge.
4. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di prendere la parola, di presentare proposte di deliberazione su ogni questione relativa ad oggetti di competenza del Consiglio, di presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione con le modalità previste dal regolamento, di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, nonché di proporre risoluzioni e ordini del giorno.
6. Ogni Consigliere, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie, le informazioni e i documentazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

7. Ai Consiglieri, compreso il Presidente del Consiglio, possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico, evitando interferenze e sovrapposizioni con le competenze degli Assessori.
8. Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

### **Art. 15**

#### **Decadenza dei Consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale**

1. La giustificazione dell'assenza deve essere comunicata dal Consigliere interessato, in forma scritta, al Presidente del Consiglio comunale, prima dell'inizio della seduta consiliare.
2. La mancata partecipazione ad almeno tre sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere comunale, con contemporaneo avviso all'interessato, affinché possa formulare le proprie osservazioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
3. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio comunale. La delibera che ne dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro 10 giorni.

### **Art. 16**

#### **Conferenza dei Capi Gruppo consiliari**

1. La Conferenza esercita le funzioni ad essa attribuite dal regolamento consiliare e definisce la programmazione dei lavori del Consiglio comunale.
2. La Conferenza dei Capi Gruppo consiliari è formata dal Presidente del Consiglio comunale e dai Capigruppo consiliari o loro delegati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci.
3. Il Sindaco ha il diritto di partecipare alla Conferenza dei Capigruppo.
4. Su invito del Presidente del Consiglio comunale, possono partecipare alla Conferenza gli Assessori competenti per le materie oggetto di trattazione ed il Vice Presidente del Consiglio.
5. Il Segretario Generale o il Vice Segretario assistono ai lavori della Conferenza, con funzioni di consulenza e supporto giuridico-amministrativo.
6. Possono, inoltre, essere invitati a partecipare alla Conferenza i dipendenti e/o dirigenti che hanno formulato le proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame dell'Organo consiliare, a supporto tecnico dei lavori della Conferenza.

### **Art. 17**

#### **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale all'inizio o nel corso del mandato può istituire nel suo seno Commissioni permanenti e Commissioni speciali. Il regolamento disciplina le funzioni delle Commissioni, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.
2. Le Commissioni permanenti sono composte da soli Consiglieri e con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i Gruppi consiliari. Le Commissioni speciali possono essere formate eccezionalmente anche da componenti esterni al Consiglio comunale, in possesso di competenze specifiche in relazione alle materie da trattare. La

composizione delle Commissioni speciali deve garantire il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze.

3. Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali, appositamente costituite per periodi determinati eventualmente prorogabili, compiti di studio ovvero di redazione di proposte articolate per particolari materie.

4. Nelle materie di propria competenza, le Commissioni permanenti possono richiedere alla Giunta chiarimenti ed informazioni su qualsiasi deliberazione dalla stessa adottata.

5. Le Commissioni permanenti possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni di dirigenti e di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti degli enti, istituzioni, aziende dipendenti e società partecipate.

6. Le Commissioni permanenti possono inoltre consultare enti ed associazioni o rappresentanti di gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi o diffusi.

7. Il Consiglio comunale, su richiesta di almeno 2/5 dei propri componenti ed a maggioranza assoluta degli stessi Consiglieri, può istituire al proprio interno, Commissioni con funzioni di controllo e di garanzia e, per periodi determinati eventualmente prorogabili, Commissioni di indagine su attività dell'amministrazione.

8. La composizione e le modalità di funzionamento di tali Commissioni sono disciplinate dal regolamento.

9. La Presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia è attribuita ad un Consigliere delle opposizioni. Nelle materie deferite, tali Commissioni hanno facoltà di sentire, anche in contraddittorio tra loro, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e chiunque presti o abbia prestato la propria opera per il Comune ovvero per enti, istituzioni e aziende dipendenti.

10. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, i membri della Giunta, i Consiglieri comunali hanno diritto e, se richiesti, sono tenuti a partecipare alle sedute delle Commissioni, senza diritto di voto. Il Sindaco e gli Assessori devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

## **Art. 18**

### **Esercizio della potestà regolamentare**

1. Salva la competenza della Giunta in materia di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio comunale, l'autonomia normativa del Comune è esercitata dal medesimo Consiglio comunale con l'adozione dei regolamenti.

2. Le deliberazioni relative ai regolamenti sono approvate a maggioranza semplice ossia con il voto favorevole di più della metà del numero dei Consiglieri votanti.

## **Art. 19**

### **Commissione per lo Statuto e per il regolamento del Consiglio comunale**

1. La Commissione per lo Statuto e per il regolamento di funzionamento del Consiglio formula proposte relative allo Statuto ed al Regolamento ed esprime pareri sulle questioni di interpretazione degli stessi, supportata dal Segretario Comunale.

2. La Commissione è composta con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i Gruppi consiliari.

## **CAPO II SINDACO E GIUNTA**

### **Art. 20 Il Sindaco**

1. Il Sindaco:
  - a) è l'organo titolare della direzione amministrativa e di governo dell'ente;
  - b) è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica ed è a tutti gli effetti componente del Consiglio Comunale;
  - c) presta, davanti al Consiglio nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

### **Art. 21 Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed in particolare:
  - a) presenta al Consiglio, sentita la Giunta e secondo le modalità previste dallo Statuto, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
  - b) relaziona al Consiglio comunale, almeno una volta all'anno in occasione della verifica dello stato di attuazione dei programmi entro settembre, sulle attività del Comune, dando conto del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di mandato e nella relazione previsione e programmata del periodo di riferimento;
  - c) nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni;
  - d) può revocare uno o più Assessori e provvedere alla relativa sostituzione, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
  - e) convoca e presiede la Giunta, esprimendone l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
  - f) delega agli Assessori funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di indirizzo e di controllo per settori organici di materie e per specifici progetti anche di carattere intersettoriale;
  - g) nomina il Segretario Generale e può revocarlo, previa deliberazione della Giunta, per violazioni dei doveri d'ufficio, con le modalità previste dalla legge;
  - h) può nominare e revocare il Vice Segretario generale secondo le norme stabilite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - i) può nominare, previa convenzione con altro Comune in modo da raggiungere una popolazione di almeno 15.000 abitanti e previa deliberazione di Giunta, un Direttore Generale estraneo all'ente e revocarlo secondo le norme previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. In alternativa può assegnare le funzioni di direzione generale al Segretario generale titolare della sede;
  - j) attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali; assegna ai Dirigenti incarichi provvisori ad interim di supplenza o di reggenza di Settori;
  - k) promuove ed assume iniziative, unitamente alla Giunta, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale, al Direttore Generale ed ai Dirigenti, atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
  - l) può chiedere la convocazione del Consiglio Comunale, nonché la fissazione di determinati punti all'ordine del giorno del Consiglio medesimo;

- m) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e dalla legge, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- n) coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- o) promuove e assume iniziative per la conclusione di accordi di programma e vigila sulla loro esecuzione;
- p) stipula gemellaggi e patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
- q) concede il patrocinio del Comune secondo le disposizioni del regolamento;
- r) autorizza l'uso dello stemma e del gonfalone comunale;
- s) ha potere di ordinanza nei casi e secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;
- t) rappresenta l'ente, anche in giudizio, nei casi di cui all'art. 28 comma 2 lettera i) del presente statuto;
- u) esercita, anche quale autorità locale, le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

## **Art. 22**

### **Cessazione dalla carica di Sindaco**

1. Il Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione e mozione di sfiducia.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento permanente viene attivata, di concerto con il Presidente del Consiglio, dal Vice Sindaco o in mancanza dall'Assessore più anziano di età, che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.
4. Il Vice Sindaco o l'Assessore anziano, nel termine di trenta giorni dall'accertamento dell'impedimento permanente, presenta le risultanze della verifica al Consiglio, il quale si pronuncia in seduta pubblica entro dieci giorni dalla presentazione.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi i termini di legge dalla loro presentazione al Consiglio, il quale viene sciolto, con contestuale nomina di un commissario.
6. Le dimissioni del Sindaco, ai fini della predetta procedura, sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e depositate presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
7. Del deposito della lettera di dimissioni deve essere data immediata comunicazione a tutti i componenti del Consiglio da parte del Segretario Generale.
8. Il Presidente del Consiglio, entro il termine di dieci giorni dal loro deposito in Comune, convoca il Consiglio per la presentazione delle dimissioni e fissa il giorno dell'adunanza.

## **Art. 23**

### **Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di

sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta, presentata e discussa nei termini di legge. Se la mozione viene approvata, il Consiglio comunale è sciolto e viene nominato un Commissario.

3. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

### **Art. 24**

#### **Vice Sindaco**

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un/una Vice Sindaco che lo sostituisce, in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

### **Art. 25**

#### **La Giunta**

1. La Giunta collabora col Sindaco al governo del Comune, dando attuazione agli indirizzi generali del Consiglio comunale, adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente.

2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, stabilito dal Sindaco medesimo compreso **tra 5 e 7**.

3. La Giunta resta in carica fino alla nomina di quella successiva, limitandosi, dopo la scadenza, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

### **Art. 26**

#### **Gli Assessori**

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra le cittadine e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

2. Gli Assessori esterni al Consiglio comunale non debbono essere in numero superiore a **due** dei componenti della Giunta. Essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni ed intervengono nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto e non concorrono a determinare il quorum di validità delle sedute.

3. La legge disciplina la posizione, lo stato giuridico, le indennità, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti della Giunta.

4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono contenute nell'atto di nomina comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale, così come delle eventuali modificazioni viene sempre data comunicazione al Consiglio medesimo.

5. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta in rapporto di collaborazione e nell'ambito delle attribuzioni delegate dal Sindaco.

6. Gli Assessori cessano dalla carica per revoca, decadenza e rimozione nei casi e secondo le procedure di legge, nonché per dimissioni che vanno presentate per iscritto al Sindaco e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione al Protocollo Generale.

7. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco con proprio atto, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

8. Gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle adunanze.

### **Art. 27** **Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce le modalità di funzionamento e di organizzazione. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco.
2. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali adottate su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori, a maggioranza semplice ossia con il voto favorevole di più della metà dei componenti votanti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Sindaco.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario o un Segretario supplente.
5. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate, a cura del Segretario Generale, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il testo delle deliberazioni viene messo a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria comunale e/o presso la sede comunale "Portoinforma".

### **Art. 28** **Competenze della Giunta**

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale, del Direttore Generale e dei Dirigenti.
2. Compete in particolare alla Giunta:
  - a) adottare programmi, piani e progetti attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nelle competenze del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente;
  - b) approvare lo schema di bilancio annuale, pluriennale e della relazione revisionale e programmatica e sottoporli per l'esame ed approvazione al Consiglio comunale;
  - c) approvare la relazione al rendiconto della gestione;
  - d) approvare il Piano Esecutivo di Gestione;
  - e) adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  - f) approvare il fabbisogno triennale e la dotazione organica del personale;
  - g) adottare lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici per la relativa approvazione da parte del Consiglio comunale;
  - h) approvare i progetti preliminari ed i progetti definitivi degli investimenti;
  - i) attivare e curare azioni politico - amministrative di sostegno e/o contrasto rispetto a qualsivoglia iniziativa, progetto e/o problematica di rilievo locale, anche in giudizio;
  - j) assumere attività di iniziativa e di raccordo con gli organi di partecipazione;
  - k) determinare l'attribuzione di indennità ad personam, commisurate alla specifica qualificazione professionale e culturale, per contratti a tempo determinato di assunzione di dirigenti e per le alte specializzazioni;
  - l) costituire uffici di staff posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori;
  - m) adottare direttive per la delegazione trattante; autorizzare la sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato;

- n) deliberare in via d'urgenza le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- o) verificare l'andamento della gestione ed adottare, sentito il Direttore Generale (se incaricato), i provvedimenti necessari ad orientare la gestione al perseguimento dei programmi dell'Amministrazione;
- p) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- q) esercitare le funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non attribuite ad altro organo ed emanare indirizzi, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, per l'esercizio di dette funzioni;
- r) approvare le anticipazioni di tesoreria.

## **TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO**

### **CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO**

#### **Art. 29 Principio della partecipazione**

1. Il Comune riconosce, promuove e tutela la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano oltre che alle cittadine e ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche a:

- a) cittadine e cittadini residenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, ma non elettori;
- b) cittadine e cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età non residenti, ma che nel comune esercitano la propria attività di lavoro o di studio;
- c) alle/agli stranieri e alle/agli apolidi residenti nel comune o che comunque vi svolgono la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

2. Il Comune rende effettivo il diritto di partecipazione garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti in proprio possesso.

3. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, il Comune promuove, in forma pubblica, periodiche conferenze, aperte alla partecipazione di persone singole, di associazioni e gruppi di cittadine e cittadini interessati, di organizzazioni sindacali e di categoria, con l'obiettivo di esaminare l'effettiva incidenza sul territorio delle politiche dell'amministrazione, anche a livello decentrato, con riguardo in particolare a settori di intervento fra loro interconnessi.

4. Al fine di promuovere e valorizzare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi frequentanti le scuole del territorio ai processi decisionali e valutativi del Comune in materia di politiche giovanili e scolastiche, è istituito il "Consiglio comunale dei ragazzi". La composizione, le modalità di elezione dei componenti e di funzionamento dell'organo, sono definiti dalle istituzioni scolastiche. Il Consiglio Comunale incontra annualmente il "Consiglio comunale dei ragazzi" per il confronto e la condivisione delle proposte e delle iniziative riguardanti il mondo giovanile e scolastico.

### **Art. 30**

#### **Volontariato**

1. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e crescita civile, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità pubbliche di carattere sociale, civile e culturale individuate dall'Ente.
2. Le associazioni del volontariato potranno essere sentite in occasione della predisposizione dei bilanci e dei programmi del Comune e collaborare, attraverso specifiche convenzioni, alla realizzazione di progetti e alla gestione di servizi, con particolare riguardo a quelli rivolti alle fasce di emarginazione, alla tutela ambientale, alle attività sportive, culturali e per la promozione del territorio portuense.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite di interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.
4. Il Sindaco o suo delegato, una volta all'anno, relaziona al Consiglio comunale in merito ai rapporti in atto fra Comune e volontariato.

### **Art. 31**

#### **Relazioni sindacali**

1. Il Comune di Portomaggiore, nel quadro di una forte coesione sociale, assume il sistema delle relazioni sindacali quale metodo per il confronto propedeutico alla definizione delle proprie politiche generali, anche attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa.

### **Art. 32**

#### **Forme associative e di decentramento**

1. Il Comune favorisce interventi di sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale limitata e ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati ad organizzazioni associative senza fine di lucro, aventi caratteristiche compatibili con gli indirizzi generali della Costituzione e sono erogati in conformità ai criteri e alle modalità predeterminati dall'Amministrazione comunale.
3. Il Comune, con atto deliberativo del Consiglio comunale, anche su proposta della Giunta, promuove l'istituzione di comitati o consulte, anche nelle singole frazioni, secondo criteri di rappresentanza o di rappresentatività per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali e territoriali nelle competenti sedi istituzionali.
4. In sede di istituzione di detti comitati e consulte si provvederà a definire le modalità di partecipazione e di consultazione con gli Organi del Comune.

### **Art. 33**

#### **Istanze, petizioni e proposte di deliberazione**

1. I soggetti di cui al precedente articolo 29 hanno diritto di presentare al Sindaco istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere interventi in materia di interessi diffusi e collettivi di competenza comunale.

2. Le istanze, petizioni, proposte, sia singole che associate, devono essere presentate per iscritto al Sindaco. Esse devono contenere l'indicazione chiara dell'oggetto della richiesta e devono essere firmate da tutti gli istanti.
3. Il Sindaco provvede sulle istanze (atti di impulso a procedimenti amministrativi), tramite gli uffici competenti.
4. Il Sindaco trasmette per l'esame le petizioni (atti di impulso politico) e le proposte (strumenti collaborativi nei confronti dell'Amministrazione comunale) all'Assessore competente.
5. Il Sindaco o l'Assessore possono invitare una delegazione dei presentatori a fornire chiarimenti e precisazioni; devono comunque comunicare alla delegazione la data della seduta consiliare o di Giunta in cui l'argomento sarà trattato, qualora esso rientri nella competenza di detti organi.
6. Gli organi comunali, secondo la rispettiva competenza, adottano motivata decisione nel termine di trenta giorni. Della decisione assunta, il Sindaco dovrà dare comunicazione scritta, entro sessanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza/petizione/proposta.

### **Art. 34**

#### **Consultazione popolare**

1. Il Comune può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. La consultazione può riguardare la popolazione residente o essere estesa ad altre categorie di interessati o limitata a frazioni della popolazione in ragione dell'oggetto dell'indagine. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi di opinioni.
3. La consultazione può essere promossa dalla Giunta Comunale o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione in apposita e pubblica seduta, entro sessanta giorni dalla loro formale acquisizione. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio motivato non superiore a sessanta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
5. Se trattasi di materia di competenza della Giunta Comunale questa è tenuta ad esaminare le risultanze della consultazione entro sessanta giorni dalla formale acquisizione, rendendo pubblica la decisione assunta.
6. Qualora la consultazione riguardi la popolazione residente, l'esame da parte del Consiglio Comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione abbia partecipato una quota pari alla maggioranza degli aventi diritto.
7. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate, debbono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare e devono indicare le modalità per la relativa copertura.

### **CAPO II**

#### **DIFENSORE CIVICO**

### **Art. 35**

#### **Istituzione e compiti del Difensore Civico**

1. È istituito l'Ufficio del Difensore Civico. La relativa funzione può essere espletata in forma associata o mediante convenzione con altri enti pubblici territoriali.

2. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire per la tutela delle cittadine e dei cittadini italiani e stranieri che siano lesi nei loro diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti o anche omissioni di organi, uffici o servizi del Comune.
3. Nel caso in cui si proceda ad elezione diretta da parte del Consiglio comunale, il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. La scelta deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico - amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio.
4. L'elezione del Difensore Civico è soggetta alle condizioni di eleggibilità e compatibilità applicabili ai Consiglieri comunali.
5. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile una sola volta. Può essere revocato dal Consiglio comunale con provvedimento motivato con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
6. Nell'ipotesi in cui le funzioni di Difesa Civica siano svolte in forma associata con altri enti, la durata in carica e l'eventuale rieleggibilità del Difensore Civico, sono disciplinate nell'apposita convenzione stipulata tra gli stessi.
7. Ogni spesa relativa al funzionamento di tale ufficio è a carico del bilancio comunale. L'indennità spettante al Difensore Civico è stabilita dal Consiglio comunale o, nel caso di gestione del servizio in collaborazione con altri Comuni, dalla convenzione.
8. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei cittadini italiani e stranieri singoli o associati. Il Difensore Civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono.
9. Il Consiglio comunale, la Giunta, gli uffici e servizi comunali collaborano con il Difensore Civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.
10. Il Difensore Civico invia annualmente, indicativamente entro il mese di marzo, al Consiglio comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata se del caso da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale ed è discussa in pubblica seduta. Essa non è soggetta ad approvazione da parte del Consiglio.
11. Il Difensore Civico può, in ogni caso, inviare al Consiglio e alla Giunta, relazioni su questioni specifiche, di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

## **TITOLO IV**

### **PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI**

#### **CAPO I**

#### **LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

#### **Art. 36**

#### **La partecipazione ai procedimenti amministrativi puntuale e generale**

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune di Portomaggiore assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali, secondo le norme di legge.

2. Il Comune assicura, altresì, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto, la partecipazione degli interessati, cittadine e cittadini italiani e dell'Unione europea, nonché delle straniere e degli stranieri regolarmente soggiornanti, ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali, tenendo conto dei seguenti principi:

- a) l'attività amministrativa del Comune deve informarsi a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, semplificazione, economicità, e per ciascun tipo di procedimento vanno definiti procedura amministrativa e termine entro il quale esso deve concludersi;
- b) per ciascun tipo di procedimento devono determinarsi l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l'organo o l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, il responsabile del procedimento.

## **CAPO II**

### **L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E IL DIRITTO DI INFORMAZIONE**

#### **Art. 37**

#### **Accesso ai documenti amministrativi**

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune di Portomaggiore garantisce ai soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 36 il diritto di accesso formale ed informale ai documenti amministrativi detenuti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai gestori di servizi comunali, nel rispetto delle norme statali in materia e dei principi previsti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

2. Il Comune di Portomaggiore intende adottare tutti gli strumenti che consentano di facilitare la comprensione degli atti amministrativi, anche attraverso la semplificazione del linguaggio burocratico-amministrativo.

#### **Art. 38**

#### **Diritto di informazione**

1. Il Comune di Portomaggiore assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai gestori di servizi comunali.

2. Il Comune adegua l'organizzazione dei propri uffici alle esigenze della più ampia circolazione delle informazioni fra gli uffici stessi e nei rapporti con gli Organi di governo comunali.

#### **Art. 39**

#### **Pubblicità degli atti amministrativi**

1. Sono pubblicati, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta, le determinazioni dirigenziali, le ordinanze del Sindaco ed in genere gli atti ufficiali del Comune ed ogni altro provvedimento o altro atto soggetto a pubblicità legale nell'Albo comunale.

2. I regolamenti, una volta adottati con deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, sono ulteriormente pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione, salvo diversa determinazione dell'Organo che li approva.

## **TITOLO V SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

### **Art. 40 Gestione dei servizi pubblici locali**

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. L'erogazione dei servizi pubblici, nelle forme di gestione prescelte, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione e tutela delle esigenze degli utenti, nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia.
3. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi, gli statuti delle società partecipate dall'ente locale ed i contratti di servizio delle società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali, stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla loro attività da parte del Comune e devono contenere norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro assegnati e prevedere modalità volte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

### **Art. 41 Scelta delle forme gestionali**

1. Per la gestione dei servizi pubblici, il Comune adotta le forme di gestione previste dalla legge.
2. La scelta delle forme di gestione dei servizi, viene assunta dal Consiglio comunale sulla base di valutazioni di convenienza economica, efficienza, efficacia ed opportunità, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire, anche mediante l'adozione degli atti di programmazione economico-finanziaria.

### **Art. 42 Erogazione dei servizi pubblici**

1. L'erogazione dei servizi pubblici, nelle forme di gestione prescelte, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione e tutela delle esigenze degli utenti, nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia.
2. L'erogazione dei servizi pubblici può svolgersi, sulla base di accordi conclusi nelle forme di cui all'articolo 51, per più territori di altri enti locali o enti pubblici interessati.
3. L'attività di erogazione dei servizi pubblici tramite impianti e reti di proprietà comunale è subordinata alla conclusione di appositi contratti di servizio. I contratti di servizio impegnano il soggetto erogatore ad organizzarsi per garantire il rispetto dei principi di cui al comma 1 ed, in particolare, per rendere pubbliche le modalità di prestazione del servizio ed i fattori che ne determinano la qualità, anche attraverso la predisposizione di apposite Carte dei servizi e per prevedere idonei meccanismi di tutela, procedure di reclamo e modi di informazione degli utenti. I contratti di servizio prevedono adeguati meccanismi di vigilanza del Comune sull'effettiva applicazione delle prescrizioni in essi contenute, con particolare riferimento al rispetto degli standard dei servizi erogati, all'adeguata pubblicità

degli stessi, ai meccanismi di revisione e di adeguamento del contratto anche in relazione agli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale.

### **Art. 43**

#### **Compiti di indirizzo del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale delibera gli indirizzi relativi alla gestione dei servizi, anche attraverso l'approvazione di appositi piani o programmi.
2. Gli indirizzi riguardano, in particolare:
  - a) le necessità di acquisizione, nei limiti delle risorse disponibili, della proprietà di nuove infrastrutture, impianti, reti ed altre dotazioni da destinare a pubblico servizio;
  - b) il superamento delle situazioni di criticità, sia per la gestione degli impianti e delle reti destinati alla produzione di pubblici servizi, sia per la erogazione dei servizi pubblici locali e per i rapporti tra il gestore e gli utenti dei servizi;
  - c) la fissazione di specifici obiettivi di qualità e di sviluppo, da raggiungere con adeguati interventi di conservazione, manutenzione e potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle reti destinati alla produzione di servizi pubblici;
  - d) la determinazione delle politiche tariffarie, nel rispetto delle leggi;
  - e) la indicazione dei criteri da seguire per l'adeguamento dei contratti di servizio e degli atti di affidamento della gestione degli impianti e delle reti.

### **Art. 44**

#### **Azienda speciale**

1. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal Consiglio Comunale.
2. Le modifiche allo statuto sono sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale sentito il Consiglio di amministrazione dell'azienda o su proposta di questo.
3. La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere, oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario, la specificazione del capitale di dotazione conferito, dei mezzi di finanziamento e delle unità di personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima.
4. Sono riservati all'approvazione del Consiglio comunale gli atti dell'azienda considerati fondamentali dalla legge, la disciplina generale delle tariffe.
5. Contestualmente all'approvazione degli atti di cui sopra, il Consiglio può deliberare indirizzi generali e obiettivi cui l'azienda deve attenersi.
6. Fuori dalle ipotesi disciplinate dal presente articolo ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale dell'azienda che vi provvede secondo le disposizioni del proprio statuto.
7. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività delle aziende speciali nei modi stabiliti dalla legge, dallo statuto comunale e dagli statuti aziendali.

### **Art. 45**

#### **Organi dell'Azienda speciale**

1. Organi dell'azienda sono il Consiglio di amministrazione, il/la Presidente e la/il Direttore.
2. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di componenti, incluso il Presidente, indicato dallo statuto dell'azienda.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, fra persone in possesso

dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di qualificata e comprovata esperienza tecnica o amministrativa, che deve essere documentata nell'atto di nomina da comunicare al Consiglio medesimo. Per le nomine si terrà conto del criterio delle pari opportunità fra donna e uomo.

4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati, con atto motivato del Sindaco, soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e finalità formulati dal Consiglio comunale. Sempre con atto motivato, il Sindaco può provvedere allo scioglimento dell'intero Consiglio di amministrazione. Di tutti gli atti di revoca e di scioglimento viene data informazione al Consiglio comunale.

5. Gli amministratori delle aziende speciali durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco, restano in carica sino alla nomina dei successori e cessano dalla carica durante il mandato nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di cui al precedente comma 3;
- b) dimissioni;
- c) scioglimento anticipato del Consiglio comunale;
- d) cessazione dalla carica del Sindaco.

6. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale e la rappresentanza legale dell'azienda, è nominato dal Consiglio di amministrazione nei modi e nelle forme di legge, che ne disciplina anche i casi di revoca.

7. L'organo di revisione dell'Azienda è il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, nominati dal Consiglio Comunale, con il voto limitato a due nominativi. Il Consiglio Comunale provvede inoltre, nel momento della scelta dei Revisori, ad indicare quello chiamato a svolgere le funzioni di Presidente del Collegio.

## **Art. 46** **Istituzione**

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale, il cui ordinamento e funzionamento sono disciplinati dalla legge, dallo statuto, e dai regolamenti comunali.

2. Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse sovracomunale. In tal caso, la convenzione dovrà disciplinarne l'ordinamento ed il funzionamento anche in deroga al presente Statuto e ai regolamenti.

3. La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività, conferisce il capitale di dotazione e individua le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare all'istituzione. La delibera è approvata dal Consiglio comunale.

4. Alla deliberazione di cui al precedente comma è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione, il quale disciplina, in conformità al presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi, di indirizzo e vigilanza da parte degli organi di governo del Comune, gli atti fondamentali, il personale, le forme di controllo dei risultati di gestione.

5. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo delle istituzioni.

## **Art. 47** **Organi delle Istituzioni**

1. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente.

3. Alla nomina e alla revoca degli amministratori delle istituzioni e allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme del presente Statuto stabilite per le aziende speciali.
4. Si applicano, altresì, agli amministratori delle istituzioni le disposizioni previste dal presente Statuto per le aziende speciali in merito alla durata in carica e ai casi di cessazione dalla stessa.
5. I membri del Consiglio di amministrazione e il Presidente percepiscono un'indennità pari rispettivamente a quella di Consigliere comunale e di Assessore, stabilita nell'atto di nomina.
6. Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi dell'istituzione, deliberando su tutti gli oggetti che non rientrano nelle competenze del Direttore.
7. Il Presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli Organi del Comune e con i terzi. Sovrintende al corretto funzionamento dell'istituzione, anche impartendo direttive al Direttore, vigila sul rispetto del regolamento e sull'attuazione degli indirizzi stabiliti dagli Organi del Comune. Può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.
8. Il Direttore è nominato e revocato dal Sindaco, sentito il Consiglio di amministrazione, tra il personale con qualifica dirigenziale alle dipendenze del Comune, oppure tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
9. Compete al Direttore la responsabilità gestionale dell'istituzione e a questo fine dirige il personale, dà esecuzione alle direttive del Presidente e alle delibere del Consiglio di amministrazione, propone a quest'ultimo i documenti di bilancio ed il conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'istituzione nei limiti previsti dal regolamento di contabilità di cui al successivo Art. 49, comma 6. Esercita, altresì, le attribuzioni conferitegli dal regolamento dell'istituzione o dal Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 48**

### **Rapporti con gli Organi del Comune**

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi politico-amministrativi cui si devono attenere gli organi delle istituzioni.
2. La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dalla Giunta comunale.
3. La Giunta, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituzione, sottopone all'approvazione del Consiglio comunale il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, le convenzioni con altri enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori del territorio comunale.
4. Le istituzioni per l'esercizio delle loro attività o per l'espletamento di attività strumentali o di supporto sono autorizzate a stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati operanti nel campo di attività delle istituzioni medesime.
5. Fuori dai casi di cui al presente articolo ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale delle istituzioni che vi provvedono secondo le disposizioni del regolamento.

#### **Art. 49**

### **Personale e Gestione finanziaria e contabile**

1. La disciplina del personale dell'istituzione è contenuta nel regolamento di cui al quarto comma dell'Art. 46 e sarà adeguata alle esigenze della peculiare attività svolta.
2. Nell'esplicazione delle attività di servizio e nell'ambito della propria autonomia gestionale, l'istituzione potrà avvalersi di personale dipendente, anche stagionale, regolato

dalle norme dei contratti di lavoro applicabili al settore di attività. Potrà stipulare contratti di prestazione d'opera e conferire incarichi.

3. Con lo stesso regolamento possono altresì essere disciplinate modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.

4. Il Comune trasferisce alle istituzioni i mezzi finanziari necessari a conseguire l'obbligo del pareggio di bilancio, provvedendo, altresì, alla copertura di eventuali costi sociali.

5. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio.

6. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato da un regolamento in modo da garantirne la piena autonomia e responsabilità gestionale anche attraverso forme di contabilità economica.

7. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

## **Art. 50** **Società di capitali**

1. Il Comune, in conformità alle norme di legge, può costituire o partecipare a società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali. La scelta del tipo di società, la sua costituzione o la partecipazione in altra già costituita, la quota azionaria da sottoscrivere, il conferimento di mezzi e di capitali da parte del Comune, dovranno essere approvati con deliberazione del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente, anche sulla base di apposite relazioni, l'andamento delle società e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

3. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, il Consiglio comunale approva appositi contratti di servizio che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società. I piani annuali dell'attività vengono deliberati dalla Giunta.

## **Art. 51** **Forme associative e di cooperazione**

1. Il Comune favorisce ed intraprende le opportune forme di collaborazione con la Provincia e gli altri enti locali per le finalità della programmazione e per lo svolgimento della propria attività, nonché per la gestione dei propri servizi.

2. A tal fine il Comune, per conseguire l'espletamento ottimale dei servizi, si organizza avvalendosi degli istituti della convenzione, del consorzio, dell'accordo di programma, dell'unione di Comuni e di ogni altra forma di associazione, di cooperazione e di programmazione negoziata prevista dalla legge.

3. Per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, il Comune può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

## **TITOLO VI ORGANIZZAZIONE - PERSONALE E SISTEMA DEI CONTROLLI**

### **Art. 52 Principi Organizzativi**

1. Il Comune informa la propria attività gestionale a principi di funzionalità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e costante qualificazione dei propri servizi. A tal fine, riconosce il lavoro del proprio personale quale risorsa fondamentale al servizio della comunità, favorendone il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale.
2. L'organizzazione degli uffici e servizi è ordinata in modo da corrispondere ai predetti principi organizzativi ed è tesa a rispondere in maniera ottimale alle esigenze delle cittadine e dei cittadini, quali utenti, anche mediante il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, e della massima collaborazione tra gli uffici.
3. Nell'ambito dei principi e criteri fissati dallo Statuto e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i Dirigenti incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il conseguimento dei risultati dell'attività lavorativa, favorendo la massima espressione di idee e di proposte, nonché valorizzando il lavoro collegiale e trasversale, ed il metodo del lavoro di gruppo.
4. Il Comune promuove azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità sul lavoro e di accesso alla carriera tra uomo e donna.

### **Art. 53 Regolamento degli uffici e servizi**

1. La Giunta, in conformità con le norme del presente Statuto, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, disciplina con proprio regolamento le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento può prevedere la nomina, con atto del Sindaco, di un Vice Segretario generale con il compito di coadiuvare il Segretario Generale, nonché di sostituirlo temporaneamente, in caso di vacanza, assenza o impedimento.

### **Art. 54 Diritti e Doveri dei dipendenti**

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse delle cittadine e dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. L'aggiornamento e la formazione del personale, la sua riconversione, la mobilità interna, costituiscono strumenti per favorire e conseguire l'accrescimento professionale ed un suo più razionale impiego.
4. Il Comune assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica del personale e garantire il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

## **Art. 55**

### **Ufficio di supporto del Consiglio Comunale**

1. Un apposito ufficio coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.
2. In mancanza della creazione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio, le funzioni di supporto al Presidente del Consiglio ed a tutti i Consiglieri sono svolte dall'ufficio competente in materia di rapporti con gli organi istituzionali.
3. Il suddetto ufficio fornisce ai Gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri tutte le informazioni e copie degli atti da essi richiesti, necessari allo svolgimento del loro mandato.

## **Art. 56**

### **Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nei modi e nelle forme di legge.
2. La titolarità del Segretario presso la sede di segreteria del Comune, ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua a esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino all'atto di conferma o alla nomina del nuovo Segretario da parte del Sindaco neo-eletto. Può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio secondo le norme di legge e dei contratti collettivi nazionali in materia.
3. Le funzioni del Segretario Generale sono determinate dalla legge e lo stesso esercita ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitogli dal Sindaco, coerentemente con le norme di legge che disciplinano il riparto delle competenze tra gli organi politici e gli organi burocratici, da un lato, nonché tra il Segretario Generale ed i dirigenti, dall'altro.
4. In particolare, il Segretario Generale:
  - a) svolge compiti di consulenza giuridico-amministrativa agli organi politici e burocratici del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
  - b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Giunta e del Consiglio, curandone la verbalizzazione;
  - c) assiste alle riunioni della Conferenza dei Capi Gruppi consiliari con funzioni di consulenza e supporto giuridico-amministrativo;
  - d) può partecipare a commissioni di studio o di lavoro interne all'ente e, con autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
  - e) formula, su richiesta, pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, ai singoli Assessori, ai singoli Consiglieri su singoli atti o procedimenti amministrativi, anche di competenza della dirigenza;
  - f) riceve, ai fini della protocollazione e delle eventuali comunicazioni, le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
  - g) coordina l'attività e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale;
  - h) può rogare tutti i contratti in cui il Comune è parte ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
5. Qualora sia nominato il Direttore Generale i rapporti tra lo stesso ed il Segretario Generale sono disciplinati con provvedimento contestuale alla nomina del Direttore Generale, secondo l'ordinamento generale degli uffici e servizi, e nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.

6. In caso di assenza o impedimento del Segretario il Sindaco può avvalersi del Vice Segretario oppure, con proprio atto, può attribuire, in via temporanea e nei termini di legge, il relativo incarico ad un Segretario supplente.

### **Art. 57**

#### **Direttore Generale**

1. Il Sindaco, previa convenzione con altro Comune al fine di raggiungere complessivamente 15.000 abitanti ed in forza di un'apposita deliberazione della Giunta comunale, può nominare un/una Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettivo del Sindaco e decade qualora cessi, per qualunque motivo, tale mandato.

3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione comunale perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

4. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti comunali, ad eccezione del Segretario Generale. Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività e concorre alla formazione dei piani e programmi dell'amministrazione.

5. Il Direttore generale può svolgere, inoltre, ulteriori compiti e funzioni previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o affidati dal Sindaco, in coerenza con le previsioni normative in materia di riparto delle competenze tra il Direttore Generale ed il Segretario Generale e tra il Direttore Generale ed i Dirigenti.

6. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, secondo le norme previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Le funzioni di direzione generale possono essere assegnate, con atto del Sindaco, al Segretario generale per una durata non superiore a quella del proprio mandato.

### **Art. 58**

#### **Dirigenza**

1. I Dirigenti sono organi gestionali di amministrazione attiva, dotati del potere-dovere di porre in essere atti gestionali. In particolare, essi esercitano i compiti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'ente. Ad essi compete la direzione di uffici e servizi, nonché i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli Organi di governo.

2. I Dirigenti sono responsabili direttamente della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi ed ai programmi dell'amministrazione.

3. Spettano ai Dirigenti, nelle materie di propria competenza, tutte le funzioni gestionali ad essi attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. L'attività di gestione dei Dirigenti si esplica, di norma, con "determinazione" o altri provvedimenti tipici. I Dirigenti gestiscono il rapporto di lavoro dei propri collaboratori con i poteri del privato datore di lavoro.

5. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Sindaco a tempo determinato e non possono avere durata superiore al suo mandato elettivo e sono suscettibili di rinnovo.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire.

7. La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato, secondo le modalità e i casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

### **Art. 59**

#### **Controlli interni**

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati, al fine di:
  - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
  - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
  - c) valutare le prestazioni del personale, in particolare di qualifica dirigenziale;
  - d) valutare, attraverso il controllo strategico, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di indirizzo politico, in termini di congruenza tra l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo.
2. Sono individuate e disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, le strutture a cui affidare gli strumenti di attuazione del sistema dei controlli interni e i relativi rapporti con gli Organi di governo, con il Segretario Generale e con il Direttore Generale.

## **TITOLO VII**

### **FINANZA E CONTABILITÀ**

#### **Art. 60**

#### **Ordinamento finanziario e contabile**

1. L'armonizzazione dei bilanci ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario sono riservati alla legislazione concorrente dello Stato e della Regione.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite ed è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla predetta legislazione concorrente e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
5. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.
6. La gestione finanziaria del Comune si svolge con le modalità fissate dal regolamento di contabilità, in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre per l'anno successivo, salvo differimento del termine, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
7. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie acquisibili per realizzarla. Gli strumenti di previsione contabili sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione dell'attività comunale.

8. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare i propri bilanci almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale.

9. Prima dell'approvazione dei documenti di bilancio del Comune, devono essere attivate, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, forme di consultazione con le principali organizzazioni della società civile. Dopo l'approvazione, sono attivate forme di pubblicità rivolte alla cittadinanza per consentire la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

### **Art. 61**

#### **Rendiconto di gestione**

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica, eventualmente anche in forma semplificata e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

### **Art. 62**

#### **Gestione del patrimonio**

1. Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio. Il regolamento di contabilità disciplina la compilazione, la tenuta, l'aggiornamento e le ricognizioni periodiche degli inventari, ed il raccordo delle relative scritture con quelle della contabilità.

2. L'uso e la gestione del patrimonio e del demanio comunale, nonché la vendita dei beni sono disciplinati dagli appositi regolamenti.

3. Il regolamento di contabilità prevede la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne. Prevede inoltre conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

### **Art. 63**

#### **L'Organo di revisione contabile-finanziaria**

1. La revisione economico-finanziaria della gestione è affidata ad un Organo di revisione composto da un numero di membri stabiliti dalla legge e nominati dal Consiglio comunale secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.

2. La scelta avviene da parte del Consiglio comunale tra i candidati all'incarico che hanno manifestato il proprio interesse mediante apposite istanze presentate a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e verificate preventivamente con apposita istruttoria dal Settore competente.

3. L'Organo di revisione esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni del Comune.

4. Le funzioni e la durata in carica dell'Organo di revisione e le cause di revocabilità, di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità dei membri dell'Organo di revisione sono stabilite dalla legge.

5. In caso di cessazione dalla carica per qualunque causa di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro quarantacinque giorni dall'evento. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato dell'Organo di revisione.

6. L'Organo di revisione nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Amministrazione ed in particolare ha la disponibilità delle scritture contabili e dei dati raccolti dall'Ufficio preposto al controllo economico interno di gestione, e ha facoltà di assistere alle sedute del Consiglio e, quando invitato, a quelle della Giunta comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni.

7. Nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, l'Organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi e uffici, e delle istituzioni del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

9. Con le modalità stabilite dal regolamento, la collaborazione con il Consiglio comunale si esplica altresì mediante la redazione di un parere sul bilancio e degli altri strumenti di previsione contabile e relativi allegati, nonché attraverso periodiche relazioni sull'andamento contabile e finanziario della gestione.

10. Ai membri dell'Organo di revisione dei conti è corrisposta, a termini di legge, un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo.

## **TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 64**

#### **Attuazione e modifiche dello Statuto e dei connessi regolamenti**

1. Ogni due anni, il Consiglio comunale procede alla verifica dell'attuazione dello Statuto.

2. Le innovazioni normative che incidono sulle disposizioni dello Statuto ne comportano la revisione da attuarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.


3. Le modifiche statutarie sono definite e formalizzate con le stesse procedure stabilite per l'approvazione dello Statuto.

### **Art. 65**

#### **Entrata in vigore dello Statuto**

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.





# Comune di Portomaggiore



# UNIONE RENO GALLIERA (Bologna)

COMUNICATO

# STATUTO

Approvato con le deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni di:  
Argelato, deliberazione n. 27 del 2/4/2008; Bentivoglio, deliberazione n. 13 del 3/4/2008;  
Castello d'Argile, deliberazione n. 21 del 3/4/2008; Castel Maggiore, deliberazione n. 22 del 26/3/2008;  
Galliera, deliberazione n. 25 del 7/4/2008; Pieve di Cento, deliberazione n. 22 del 10/4/2008;  
San Giorgio di Piano, deliberazione n. 20 del 31/3/2008; San Pietro in Casale, deliberazione n. 33 del 25/3/2008.

## INDICE

### TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Istituzione dell'Unione Reno Galliera. Sede
- Art. 2 – Stemma e gonfalone
- Art. 3 – Finalità e compiti dell'Unione
- Art. 4 – Durata e scioglimento dell'Unione
- Art. 5 – Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione
- Art. 6 – Funzioni dell'Unione
- Art. 7 – Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

### TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

- Art. 8 – Organi di governo
- Art. 9 – Cause di ineleggibilità o incompatibilità

#### Il Consiglio

- Art. 10 – Composizione
- Art. 11 – Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell'Unione
- Art. 12 – Competenze
- Art. 13 – Il Presidente del Consiglio dell'Unione
- Art. 14 – Il Consiglieri dell'Unione
- Art. 15 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri

#### Il Presidente dell'Unione. La Giunta dell'Unione

- Art. 16 – Elezione del Presidente dell'Unione. Durata. Cessazione
- Art. 17 – Composizione della Giunta
- Art. 18 – Funzioni del Presidente dell'Unione
- Art. 19 – Il Vicepresidente dell'Unione
- Art. 20 – Funzioni della Giunta

### TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

- Art. 21 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti

- Art. 22 – Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 23 – Istituzione del Difensore civico

### TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 24 – Principio di distinzione
- Art. 25 – Principi di amministrazione
- Art. 26 – Criteri di organizzazione
- Art. 27 – Principi in materia di personale
- Art. 28 – Principi di collaborazione
- Art. 29 – Funzioni di Direzione generale dell'Unione
- Art. 30 – Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società

### TITOLO V – FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 31 – Finanze dell'Unione
- Art. 32 – Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione
- Art. 33 – Revisione economica e finanziaria
- Art. 34 – Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art. 35 – Affidamento del servizio di tesoreria

### TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 36 – Il Presidente temporaneo
- Art. 37 – Atti regolamentari
- Art. 38 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 39 – Effetti dello Statuto e costituzione dell'Unione
- Art. 40 – Proposta di modifica dello Statuto
- Art. 41 – Norma finale

*(segue allegato fotografato)*

# **TITOLO I**

## **PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **Articolo 1**

#### **Istituzione dell'Unione Reno Galliera. Sede**

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti la disciplina delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali", è costituita l'Unione denominata "Reno Galliera" tra i Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale.
2. L'Unione ha sede nel territorio del Comune di San Giorgio di Piano. Con delibera del Consiglio dell'Unione la sede medesima potrà essere variata, nell'ambito del territorio dell'Unione, senza necessità di modifiche statutarie.
3. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio d'Unione. Possono, altresì, essere istituiti sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al successivo comma 5.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.267/00.
6. L'Unione dei Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

## **Articolo 2**

### **Stemma e gonfalone**

1. L'Unione dei Comuni ha proprio stemma e gonfalone.
2. Lo stemma dell'Unione è composto da una stilizzazione del fiume Reno e della Strada Galliera, con la denominazione dell'Ente "Unione Reno Galliera".
3. Nelle comunicazioni e nei simboli ufficiali la denominazione può essere affiancata dai nomi dei singoli Comuni aderenti.
4. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente all'Unione Reno Galliera, fatta salva la facoltà di utilizzazione dello stemma da parte di terzi, con autorizzazione del Presidente dell'Unione.

## **Articolo 3**

### **Finalità e compiti dell'Unione**

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.
2. E' compito primario dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il conferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi generali.
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di differenziazione, sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro

fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.

#### **Articolo 4**

### **Durata e scioglimento dell'Unione**

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
  - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario;
  - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
  - c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell'Unione.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione, anche se receduto prima dello scioglimento.

#### **Articolo 5**

### **Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione**

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con propria deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

## **Articolo 6**

### **Funzioni dell'Unione**

1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati.
2. I Comuni possono conferire all'Unione, secondo le vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai Comuni.
3. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.

4. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti in via di prima costituzione, è indicato nell'allegato **C** alla deliberazione di approvazione del presente Statuto del quale non costituisce parte integrante e sostanziale.
5. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai Consigli Comunali interessati con le modalità di seguito indicate.

## **Articolo 7**

### **Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione**

1. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate successivamente all'approvazione dello Statuto dell'Unione da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
2. Con le deliberazioni di cui al comma 1 si approvano le relative convenzioni, da approvarsi con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere:
  - a) il contenuto della funzione o del servizio conferito anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
  - b) i rapporti finanziari tra gli enti;
  - c) il trasferimento di personale;
  - d) il trasferimento di risorse strumentali;
  - e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
  - f) la durata;
  - g) le modalità di recesso.
3. Le spese di gestione dell'Unione verranno ripartite tra i comuni aderenti tenendo conto, di norma, dei parametri di popolazione, di adesione dei comuni alle convenzioni e del valore economico del servizio e/o funzione conferita.
4. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata prioritariamente attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e

dei servizi tra loro omogenei, salvo esplicite e condivise eccezioni. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di conferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse già esercitate dai Comuni.

5. Il conferimento all'Unione di nuove funzioni e servizi, non ricompresi nell'allegato c) della delibera di approvazione è teso alla partecipazione di tutti i Comuni aderenti all'Unione medesima, la quale, fatte salve le specificità dei territori e di determinati servizi, si impegnerà a definire l'organizzazione delle nuove funzioni o servizi in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i Comuni. Il conferimento di nuove funzioni e servizi è comunque subordinato alla verifica che la proposta di conferimento sia stata deliberata favorevolmente dalla maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 3/5 della popolazione complessiva dell'Unione.

## **TITOLO II**

### **ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE**

#### **Articolo 8**

##### **Organi di governo**

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
3. In tutti i casi di rinnovo i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
4. La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita secondo la normativa vigente.

## Articolo 9 Cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti nell'Ordinamento delle autonomie locali.

## Il Consiglio

### Articolo 10 Composizione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da:
  - a) i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, quali membri di diritto;
  - b) un numero di consiglieri comunali ripartiti sulla base del numero dei componenti i consigli comunali secondo il seguente schema:

	TOTALE	Maggioranza	Minoranza	Sindaci
Argelato	3	1	1	1
Bentivoglio	3	1	1	1
Castello d'Argile	3	1	1	1
Castel Maggiore	5	3/2	1/2	1
Galliera	3	1	1	1
Pieve di Cento	3	1	1	1
San Giorgio di Piano	3	1	1	1
San Pietro in Casale	4	2	1	1
Totale	27	11/10	8/9	8

Nei Comuni con sistema elettorale proporzionale il numero dei Consiglieri comunali che rappresentano la minoranza può essere variato, fermo restando il numero totale dei consiglieri assegnati per il singolo Comune ed il rispetto del principio di garanzia della minoranza.

2. Il Consiglio adotta il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, fatte salve le disposizioni di legge in materia e

nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Allo stesso modo approva gli altri regolamenti riservati alla sua competenza per disciplinarne l'organizzazione e l'attività.

3. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione o di recesso di un Comune aderente, con la deliberazione di cui all'art. 5 viene rideterminata la ripartizione dei consiglieri spettanti a ciascun Comune, fermi restando i limiti di legge.
4. Nel caso in cui l'ingresso o il recesso di un Comune determini un numero pari di consiglieri, verrà attribuito al Comune con maggiore popolazione un ulteriore consigliere, nel rispetto del principio di garanzia della minoranza.

## **Articolo 11**

### **Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell'Unione**

1. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i consiglieri per singolo Comune con il sistema del voto limitato, al fine di garantire che almeno uno dei consiglieri eletti sia espressione della minoranza ed i restanti siano espressione della maggioranza consiliare. In caso di parità di voto prevale il più giovane di età.
2. I Consigli Comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell'insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
3. I Comuni aderenti dovranno trasmettere alla segreteria dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.
4. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco presidente dell'Associazione Reno Galliera, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

5. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio Comunale o da membri nominati dal commissario.
6. In via generale ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

## **Articolo 12** **Competenze**

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge, in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Il Presidente dell'Unione e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio relazioni sull'attività dell'Unione e comunque contestualmente all'approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
4. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
5. Le convocazioni sono effettuate di norma mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere. Esse sono disposte con avviso del presidente contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della riunione almeno 5 giorni prima della data di convocazione. I giorni festivi non sono computati nei termini sopracitati, con la precisazione che il sabato non è considerato giorno festivo.

6. In casi d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima della data prevista per la seduta con qualsiasi mezzo utile ed efficace.
7. Le singole convenzioni disciplinano i rapporti di competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli Comunali nelle materie conferite.

### **Articolo 13**

#### **Il Presidente del Consiglio dell'Unione**

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella prima seduta del Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente. Tali cariche non possono essere ricoperte da Sindaci.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del presente statuto la convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco Presidente dell'Associazione Reno Galliera, entro 30 giorni dalla data del ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 3.

### **Articolo 14**

#### **I Consiglieri dell'Unione**

1. I Consiglieri esercitano le funzioni e si avvalgono delle prerogative

stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio. I consiglieri, in quanto eletti dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie conferite all'Unione.

2. Ai Consiglieri possono essere affidati dal Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, incarichi finalizzati per materie specifiche nei limiti e secondo le modalità fissate nel provvedimento d'incarico.
3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dalla delibera di nomina delle Commissioni.
4. Con deliberazione del Consiglio dell'Unione, ai consiglieri è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dell'organo di cui fanno parte, un gettone di presenza di valore non superiore a quello previsto dalla legge per il Consiglio Comunale del Comune aderente con popolazione più numerosa, salvo diverse disposizioni di legge.

### **Articolo 15** **Decadenza e dimissioni dei Consiglieri**

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
2. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia o altre cause indilazionabili, sono presentate al Presidente del Consiglio.
3. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 4.
6. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
7. I membri di diritto di cui all'art. 10, comma 1 lett. a) non possono decadere né dimettersi.

## **Il Presidente dell'Unione. La Giunta dell'Unione**

### **Articolo 16 Elezione del Presidente dell'Unione. Durata. Cessazione**

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione, in modo che tutti i Comuni assumano consecutivamente la Presidenza dell'Unione stessa.
2. Nel corso della sua prima seduta, convocata entro trenta giorni dal Presidente temporaneo di cui all'art. 36 e ai sensi del precedente art. 11, il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.
3. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più giovane di età fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Il Presidente dura in carica un anno, a decorrere dal 1° di agosto.
5. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza

dall'ufficio di Presidente dell'Unione, da componente della Giunta e del Consiglio.

6. Il Presidente ed i componenti della Giunta dell'Unione mantengono la sola indennità di funzione percepita dai Comuni aderenti.

### **Articolo 17**

#### **Composizione della Giunta**

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente che la presiede e dai Sindaci dei Comuni aderenti.
2. In caso di impedimento temporaneo i Sindaci membri della Giunta possono delegare i rispettivi Vicesindaco dei Comuni aderenti all'Unione alla partecipazione alle riunioni dell'organo.

### **Articolo 18**

#### **Funzioni del Presidente dell'Unione**

1. Il Presidente dell'Unione presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il programma amministrativo contestualmente al Bilancio preventivo. Tale proposta è approvata dal Consiglio in apposito documento.
2. Il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e in quanto compatibili con il presente statuto, connesse allo svolgimento dell'attività dell'Ente. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della Giunta.
3. Il Presidente dell'Unione può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta dell'Unione.
4. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza generale legale dell'Ente in giudizio.

## **Articolo 19**

### **Il Vicepresidente dell'Unione**

1. Le funzioni di Vicepresidente dell'Unione vengono svolte dal Sindaco designato dal Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicepresidente dell'Unione le funzioni sono esercitate dal componente della Giunta più giovane di età.

## **Articolo 20**

### **Funzioni della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. La Giunta può individuare, in relazione a specifiche materie e finalità, forme di coordinamento tra gli Assessori Comunali.

## **Titolo III**

# **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA**

## **Art. 21**

### **Diritto d'informazione e di accesso agli atti**

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è

condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:

- a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
  - b. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
  - c. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
  - d. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. A tal fine disciplina con regolamento, redatto da apposita commissione, le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

## **Art. 22**

### **Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:
  - a. essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;
  - b. assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.
3. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

4. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
5. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.
6. Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi pubblici.

### **Art. 23** **Istituzione del Difensore Civico**

1. L'Unione può istituire l'ufficio del Difensore Civico ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 267/00 quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Unione, la cui attività sarà normata da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.
2. Il Difensore Civico ha il compito di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità.
3. Spettano al Difensore Civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie di soggetti socialmente deboli.
4. L'Unione può assicurare altresì l'esercizio delle funzioni di difesa civica mediante la stipulazione di una convenzione con il Difensore Civico Regionale.

## **TITOLO IV**

# **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **Articolo 24**

#### **Principio di distinzione**

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. Nei casi di carenza disciplinatoria delle competenze o d'incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione delle stesse, il principio di distinzione di cui al comma 1 costituisce criterio di riferimento per l'individuazione, in concreto, delle competenze medesime.

### **Articolo 25**

#### **Principi di amministrazione**

...

1. L'attività dell'Unione è improntata a criteri di rispondenza all'interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata e dell'utenza, sia in termini di efficacia e speditezza dell'azione amministrativa, che di efficienza ed economicità dell'attività medesima, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni assolte.
2. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio, per se stessa e per i comuni aderenti, delle azioni intraprese ed il controllo permanente e dinamico dell'attività svolta, in funzione del perseguimento degli obiettivi di periodo e, in generale, delle finalità e degli scopi ad essa istituzionalmente attribuiti.

## **Articolo 26**

### **Criteri di organizzazione**

1. L'organizzazione dell'Unione, allo scopo specifico di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'art. 25, è costantemente ispirata ai criteri di seguito elencati:
  - a) funzionalità rispetto alla programmazione delle attività e alla determinazione degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione, anche attraverso la periodica verifica e la dinamica revisione dell'articolazione strutturale dell'ente e dell'assegnazione delle risorse, da effettuarsi, ove necessario, anche in corso d'esercizio e, in ogni caso, contestualmente all'approvazione del Piano esecutivo di gestione;
  - b) ampia flessibilità, a garanzia dei margini d'operatività necessari per l'assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte della direzione e dei responsabili delle strutture;
  - c) collaborazione tra servizi ed uffici;
  - d) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
  - e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza;
  - f) responsabilizzazione e collaborazione del personale.
2. I profili organizzativi di cui al comma 1 costituiscono criteri generali di riferimento per la predisposizione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta, che disciplina altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi.

## **Articolo 27**

### **Principi in materia di personale**

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.

2. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
3. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
4. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.
5. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
6. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 28**

### **Principi di collaborazione**

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale

dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.

4. I Segretari o Direttori dei Comuni aderenti e il Direttore Generale dell'Unione, ciascuno per quanto di sua competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti dal vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

## **Articolo 29**

### **Funzioni di Direzione generale dell'Unione**

1. Le funzioni di Direzione Generale sono attribuite dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, con incarico a termine tra i funzionari aventi idonei requisiti per ricoprire la posizione.
2. Ai sensi dell'art 108 del Testo Unico. il Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, può altresì nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso, sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione.
4. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili delle strutture.
5. Il Direttore Generale è revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può essere superiore a cinque anni.

6. Quando il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente dell'Unione ad un Segretario dei Comuni aderenti all'Unione

### **Articolo 30**

#### **Principi in materia di servizi pubblici locali**

#### **Partecipazioni in società**

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento dai Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati al comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione.

## **TITOLO V**

# **FINANZA E CONTABILITA'**

### **Articolo 31**

#### **Finanze dell'Unione**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
3. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.

### **Articolo 32**

#### **Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione**

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio dell'Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. L'Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri dell'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

### **Articolo 33**

#### **Revisione economica e finanziaria**

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, secondo le vigenti disposizioni, il Revisore dei Conti, che nell'espletamento delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

### **Articolo 34**

#### **Ordinamento contabile e servizio finanziario**

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

### **Articolo 35**

#### **Affidamento del servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del Testo Unico.

## **TITOLO VI**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 36**

#### **Il Presidente temporaneo**

1. A garanzia della continuità amministrativa, fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 16, il Sindaco presidente dell'Associazione Reno Galliera esercita in via temporanea e transitoria i relativi poteri e le facoltà.

### **Articolo 37**

#### **Atti regolamentari**

1. Sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Comune di Argelato, quale comune capofila dell'Associazione Intercomunale Reno Galliera.
2. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del Comune di Argelato, già comune capofila dell'Associazione Intercomunale Reno Galliera.

### **Articolo 38**

#### **Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili**

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

### **Art. 39**

#### **Effetti dello Statuto e costituzione dell'Unione**

1. La costituzione dell'Unione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e comporta la trasformazione contestuale in Unione Reno Galliera dell'Associazione Intercomunale Reno Galliera.
2. Le convenzioni in essere tra i Comuni aderenti all'Associazione per il tramite del comune capofila ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata ed in ogni caso non oltre il termine dell'esercizio finanziario 2008.

3. Nelle more del trasferimento all'Unione delle funzioni e dei servizi, le prerogative attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale Reno Galliera sono svolte dalla Giunta dell'Unione.
4. L'Unione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo all'Associazione Reno Galliera.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 35, l'Unione si potrà avvalere del servizio di tesoreria vigente presso il Comune capofila dell'Associazione Intercomunale Reno Galliera.

#### **Articolo 40**

#### **Proposte di modifica dello Statuto**

1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

#### **Articolo 41**

#### **Norma finale**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
  2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.
  3. Il presente Statuto è pubblicato:
    - a) nel Bollettino Ufficiale della Regione,
    - b) affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi;
    - c) inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
  6. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.
-

## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Edicola del Comunale S.n.c.** – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

**Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l.** – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

**Nuova Tipografia Delmaino S.n.c.** – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Libreria del professionista** – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

**L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.**

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe Stampato su carta riciclata al cento per cento